



## **Titolo**

ESECUZIONE DELLE SANZIONI – PRINCIPIO DI AFFLITTIVITÀ - PRINCIPIO DI OMOGENEITÀ – GRADAZIONE  
CERTENZA DELLA SANZIONE – POTERE DISCREZIONALE – NON SUSSISTE

## **Descrizione**

L'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, che regola le modalità di esecuzione della squalifica dei giocatori e tecnici, prevede due principi fondamentali in tema di sanzioni. Il principio dell'effettività (i.e. afflittività) della sanzione irrogata, che impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza; il principio della separazione delle competizioni (i.e. omogeneità), in virtù del quale si tende, ove possibile, a fare in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Come si evince dalla lettura del settimo comma dell'art. 21, CGS, i due principi trovano la loro applicazione in maniera graduata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione delle competizioni, in alcune ipotesi, cede al principio dell'effettività della sanzione, e ciò accade quando il calciatore non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile. In questo modo si tutela la certezza della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato. La ratio sottesa al combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell'art. 21 CGS si fonda soprattutto sulla necessità di evitare che l'esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla nuova società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la citata sanzione.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 105/CFA/2022-2023/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Varrone

## **Riferimenti normativi**

art. 21, comma 2, 6 e 7, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0105 CFA del 17 maggio 2023 (Procuratore Federale Interregionale-Gianluigi Poggi-Antonino Maiorana, Riccardo Marchesi-A.S.D. AS Varzi)**